



**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**

Via Paolo Telesforo n. 56 Foggia tel. 0881611472

**Indirizzo internet – <http://www.ordinefarmacistifoggia.it/>**

**e-mail [info@ordinefarmacistifoggia.it](mailto:info@ordinefarmacistifoggia.it)**

# **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**ANNI 2015 - 2017**

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'ordine dei Farmacisti, Ente Pubblico non economico dotato di autonomia finanziaria e patrimoniale, che determina la propria organizzazione con propri regolamenti nel rispetto della Legge, è soggetto alla vigilanza della Federazione degli Ordini e del Ministero della Salute.

In osservanza alla Legge 190/12 si è proceduto alla nomina di un responsabile e alla stesura del PTPC, secondo le indicazioni contenute nel P.N.A ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività svolte. Per il presente Piano non sono state coinvolte persone esterne all'Ordine.

In data 03/12/2014 è stato nominato quale responsabile del Piano sulla Corruzione il Dr. Antonio Stoduto, Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Foggia. Il presente nominativo è pubblicato con adeguata evidenza nel sito dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il presente Piano è stato approvato dal Consiglio in data 30/12/2014 ed è reso pubblico mediante pubblicazione su sito istituzionale dell'Ordine.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio Direttivo il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;

- i) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- l) riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha la facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Il PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, delle misure da adottare e implementare per la prevenzione della corruzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici.

## **GESTIONE DEL RISCHIO**

In ottemperanza alla Legge 190/12, si è quindi proceduto alla valutazione, tra le aree di rischio obbligatorie elencate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione, di quelle che riguardano le attività dell'Ordine:

### **a) Area acquisizione di personale:**

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

### **b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- Individuazione dello strumento dell'oggetto dell'affidamento;
- Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
- Valutazione delle offerte.

## **CODICE DI COMPORTAMENTO**

In data 30/12/2014 con deliberazione del Consiglio Direttivo ha fatto proprio il Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti Pubblici non economici.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

## **ALTRE INIZIATIVE**

### **a) Criteri di rotazione del personale**

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, ma come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Consiglio dell'Ordine, in ragione delle ridotte dimensioni dell'Ente, e dell'unica unità di personale operante al suo interno, non può attuare la rotazione.

### **b) Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento di incarichi**

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione e corruzione, verifica la sussistenza tra i dipendenti di eventuali situazioni di conflitto d'interesse e cause che impediscano il mantenimento dell'incarico.

### **c) Disciplinare degli incarichi e attività non consentite ai dipendenti**

Il Consiglio dell'Ordine, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che non sussistano le condizioni per l'elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti.

### **d) Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti**

Il Consiglio dell'Ordine tutela il dipendente che segnala illeciti, compresi i casi di corruzione.

In questi casi rispetta la norma che prevede che:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione, che la gestisce. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

### **e) Rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con essa stipulano contratti**

In merito ai rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

### **f) Sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC con individuazione dei referenti dei tempi e delle modalità di informativa**

Considerato il rischio minimo o inesistente di corruzione, il Consiglio dell'Ordine, per il principio della semplificazione, ritiene sia un semplice appesantimento burocratico redigere, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, la relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai PTPC.

Tuttavia, saranno pubblicati annualmente alcuni indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione con riguardo ai seguenti ambiti:

**Formazione in tema di anticorruzione:** Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore e Tipologia dei contenuti offerti.

**Codice di comportamento:** Denunce delle violazioni al codice di comportamento.

**Sanzioni:** Numero e tipo di sanzioni irrogate.